



REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI



Sommario

1. INTRODUZIONE	4
1.1 Le funzioni della Valutazione	4
1.2 Cosa si valuta...	5
... alla Scuola dell'Infanzia	5
... alla Scuola Primaria	5
... alla Scuola Secondaria di Primo Grado.....	6
1.3 Come si valuta...	7
... alla Scuola dell'Infanzia	7
... alla Scuola Primaria	7
... alla Scuola Secondaria di Primo Grado.....	7
2. LE FASI DELLA VALUTAZIONE	8
2.1 Verifica e valutazione	8
2.2 Azione di Verifica	8
2.2.1. Quali tipologie di verifiche	8
2.2.2. Caratteristiche delle prove di verifica	9
2.3.1 Le fasi della valutazione	10
3. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELL'EDUCAZIONE CIVICA	10
3.1 Educazione Civica - Valutazione in itinere	11
3.2 Educazione Civica - Valutazione periodica e finale	12
4. VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLA MATERIA ALTERNATIVA - Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado	12
5. LA VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI IN ISTRUZIONE PARENTALE	12
5.1 Esami di Idoneità e di Stato	13
5.2. Svolgimento dell'Esame di Idoneità	13
5.3. Sedi di esame	14
5.4 Composizione della Commissione d'esame	14
5.5. Calendario d'esame e Prove d'esame	14
6. VALUTAZIONE ALUNNI ADOTTATI	15
7. VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI (NAI)	15
8. VALUTAZIONE ALUNNI ATLETI DI ALTO LIVELLO - PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO SPERIMENTAZIONE DIDATTICA (PFP)	16
9. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE	16
10. INVALSI	17
11. RUBRIC PER LA VALUTAZIONE DEGLI INDICATORI DELLA COMPETENZA N. 6: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE	17
12. VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE	18

12.1 Valutazione degli apprendimenti	18
12.2 La valutazione del comportamento	19
12.3 Griglia per la valutazione del comportamento	20
12.4 Certificazione delle competenze	21
13. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O AGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO	22
13.1 Criteri per l'ammissione alla classe successiva - Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado	23
13.2 Criteri di ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione	23
13.3 Valutazione esame di stato conclusivo del primo ciclo	24
14. CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES	24
14.1 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	25
14.1.1 Valutazione per aree disciplinari o altri raggruppamenti	26
14.1.2 Valutazione per discipline	27
14.1.3 Schede di autovalutazione - Checklist per le alunne e per gli alunni (Allegato 2)	28
14.1.4 Valutazione del comportamento degli alunni e delle alunne con disabilità	28
14.1.5 Prove INVALSI	29
14.1.6 Prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione	29
14.1.7 Certificazione delle Competenze con eventuali note esplicative	30
14.1.8 Nota esplicativa per la certificazione delle competenze	30
14.2 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA	31
14.2.1 Le lingue straniere	33
14.2.2 Prove INVALSI	33
14.2.3 Prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione	33
14.3 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI BES	34
14.3.1 La valutazione degli alunni BES senza PDP	35
14.3.2 Prove INVALSI	35
ALLEGATO 1- PROFILO INDIVIDUALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	36
ALLEGATO 2 – SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE – CHECKLIST PER GLI ALUNNI E PER LE ALUNNE	37

1. INTRODUZIONE

1.1 Le funzioni della Valutazione

DIAGNOSTICA	<p>Effettuata all'inizio di un percorso didattico, aiuta il docente a identificare le conoscenze e le abilità di partenza per progettare il percorso formativo.</p> <p>Consente inoltre di verificare l'efficacia dell'azione di insegnamento e quindi di adeguare gli obiettivi, i metodi e i mezzi.</p>
FORMATIVA	<p>Aiuta lo studente a superare gli ostacoli che emergono nel percorso di apprendimento e il docente a modificare le procedure, i metodi e gli strumenti usati al fine di personalizzare e diversificare il sostegno educativo-didattico.</p>
SOMMATIVA	<p>Quest'ultima consente di analizzare al termine di un quadrimestre o di un anno scolastico gli esiti del percorso di formazione e di effettuare il bilancio complessivo delle competenze, conoscenze e abilità acquisite.</p>
ORIENTATIVA	<p>Aiuta lo studente all'autoconsapevolezza e alla conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà.</p>

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo scolastico.¹

La valutazione degli apprendimenti concorre, insieme alla valutazione dell'intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel Curricolo d'Istituto.²

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.

“Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti”³ promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

Pertanto la valutazione è considerata un insieme sistematico di attività, tecniche e strategie che accompagna tutto il percorso formativo e che, proprio per questo, inizia dal progetto didattico.

1.2 Cosa si valuta...

... alla Scuola dell'Infanzia

Nella scuola dell'infanzia non si parla di vera e propria valutazione. I docenti si preoccupano di conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascuno bambino per individuare i processi da promuovere al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo dei piccoli alunni.

L'osservazione è un processo indispensabile per riflettere sul contesto e sull'azione educativa, in prospettiva di continua regolazione dell'attività didattica, tenendo presente i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini. In particolare, nella scuola dell'infanzia si tengono presenti:

- la conquista dell'autonomia;
- la maturazione dell'identità personale;
- il rispetto degli altri e dell'ambiente;
- lo sviluppo delle competenze atte ad un passaggio ottimale alla Scuola Primaria.

... alla Scuola Primaria

Costituiscono oggetto della valutazione alla Scuola Primaria e sono competenza del Team Docente:

la **valutazione degli apprendimenti**, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni Nazionali ed enunciati nel Curricolo d'Istituto;

la **valutazione degli obiettivi di competenza** definiti nel Curricolo d'Istituto e riportati nel Documento di Valutazione della valutazione periodica e finale;⁴

la **valutazione del comportamento**, cioè della relazione con i compagni, con gli adulti e con l'ambiente⁵;

¹ Linee guida – La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria – Introduzione, p. 1

² Art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 172/2020.

³ Art. 1 comma 5 del DL 62/2017.

⁴ Art. 3 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale n. 172 del 2020

⁵ DPR 122/2009, art. 7.

la **valutazione della Educazione Civica**, cioè una disciplina trasversale che supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra-disciplinari;⁶

La **valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica e delle Attività alternative**, cioè un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti;⁷

la **Certificazione delle competenze**, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR a norma dell'articolo 10 del DPR 275/99 e successive modificazioni.⁸

... alla Scuola Secondaria di Primo Grado

Costituiscono oggetto della valutazione alla Scuola Secondaria di primo grado e sono competenza del Consiglio di classe:

la **valutazione degli apprendimenti**, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni Nazionali ed enunciati nel Curricolo d'Istituto;

la **valutazione del comportamento**, cioè della relazione con i compagni, con gli adulti e con l'ambiente⁹;

la **valutazione della Educazione Civica**, cioè una disciplina trasversale che supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra-disciplinari;¹⁰

la **valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica e delle Attività alternative**, cioè un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti;¹¹

la **certificazione delle competenze**, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR a norma dell'articolo 10 del DPR 275/99 e successive modificazioni.¹²

⁶ Legge 92/2019, Allegato A – Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica.

⁷ Art. 2, comma 7 del DL 62/2017.

⁸ Il concetto di competenza è relativo alla capacità di coniugare conoscenze, abilità, risorse proprie per affrontare e portare avanti un compito autentico. “La competenza si acquisisce con l'esperienza: il principiante impara in situazioni di apprendimento nel fare insieme agli altri. Quando l'alunno saprà in autonomia utilizzare saperi e abilità anche fuori della scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà dire che gli insegnanti hanno praticato una didattica per competenze. Avere competenza significa, infatti, utilizzare anche fuori della scuola quei comportamenti colti promossi nella scuola” (Giancarlo Cerini). Tale concetto si coniuga con la costruzione di un curriculum verticale che a partire già dalla scuola dell'infanzia sollecita la mobilitazione e l'integrazione delle conoscenze e abilità procedurali con le risorse personali (capacità cognitive, metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, etico/relazionali, senso/motorie/percettive).

⁹ DPR 122/2009, art. 7.

¹⁰ Legge 92/2019, Allegato A – Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica.

¹¹ Art. 2, comma 7 del DL 62/2017.

¹² Il concetto di competenza è relativo alla capacità di coniugare conoscenze, abilità, risorse proprie per affrontare e portare avanti un compito autentico. “La competenza si acquisisce con l'esperienza: il principiante impara in situazioni di apprendimento nel fare insieme agli altri. Quando l'alunno saprà in autonomia utilizzare saperi e abilità anche fuori della scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà dire che gli insegnanti hanno praticato una didattica per competenze. Avere competenza significa, infatti, utilizzare anche fuori della scuola quei comportamenti colti promossi nella scuola” (Giancarlo Cerini). Tale concetto si coniuga con la costruzione di un curriculum verticale che a partire già dalla scuola dell'infanzia sollecita

1.3 Come si valuta...

... alla Scuola dell'Infanzia

Attraverso l'osservazione sistematica dei bambini in situazione di gioco libero guidato e nelle attività programmate, nelle conversazioni (individuali e di gruppo), con l'uso di materiale strutturato e non, e attraverso le rappresentazioni grafiche svolte, i docenti elaborano una descrizione delle attitudini, delle abilità e delle competenze raggiunte. Al termine di ogni anno di corso della scuola dell'infanzia viene compilato un profilo individuale che, seguendo i Campi di Esperienza, racconta alle famiglie il percorso di crescita di ciascun bambino che si appresta ad entrare alla Scuola Primaria (*Allegato 1*).

... alla Scuola Primaria

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la Scuola Primaria è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione Civica compresa al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa attraverso un giudizio descrittivo di ogni studente che sarà riportato nel documento di valutazione “nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”¹³ e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:

- **Avanzato:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
- **Intermedio:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
- **Base:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
- **In via di prima acquisizione:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.¹⁴

La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene più opportune e che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati¹⁵. Ciascun docente riporterà per ciascun obiettivo di competenza valutato almeno una valutazione per bimestre (due valutazioni in itinere nel primo e due nel secondo quadrimestre).

La valutazione degli obiettivi avviene attraverso le Griglie di Valutazione presenti nel **Protocollo di Valutazione della Scuola Primaria**

... alla Scuola Secondaria di Primo Grado

Nella Scuola Secondaria di primo grado la valutazione è effettuata dai docenti di classe, mediante l'attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione, dunque, accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali.

La valutazione degli obiettivi avviene attraverso le Griglie di Valutazione presenti nel **Protocollo di Valutazione della Scuola Secondaria di Primo Grado**.

la mobilitazione e l'integrazione delle conoscenze e abilità procedurali con le risorse personali (capacità cognitive, metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, etico/relazionali, senso/motorie/percettive).

¹³ Art. 3 comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale n. 172 del 2020.

¹⁴ Linee guida – La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria, p. 5

¹⁵ Art. 3 comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 172 del 2020.

2. LE FASI DELLA VALUTAZIONE

2.1 Verifica e valutazione

Per una corretta comprensione del percorso di valutazione degli alunni, è necessario distinguere l'azione di **verifica**, che comporta l'**accertamento degli apprendimenti disciplinari**, dall'azione di **valutazione**, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i **processi complessivi di maturazione** dell'alunno.

2.2 Azione di Verifica

L'accertamento degli apprendimenti si basa sulla **verifica** dell'acquisizione degli obiettivi di apprendimento definiti all'interno del Curricolo d'Istituto, approvato dal Collegio Docenti. Tali obiettivi, definiti per ciascun segmento scolastico, sono necessari al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze individuati in corrispondenza di ciascuno snodo formativo nelle Indicazioni Nazionali.

La verifica è la raccolta sistematica di dati attraverso strumenti diversi: test, prove strutturate, prove oggettive, saggi, elaborazione di testi, questionari, prove pratiche, interrogazioni, osservazioni, compiti autentici, compiti di realtà, ecc. Nel momento della verifica il docente raccoglie i dati, misura i fenomeni, registra i comportamenti, osserva il processo. I dati raccolti sono di tipo quantitativo e qualitativo, registrando conoscenze, abilità e aspetti della competenza. Vengono elaborate delle vere e proprie descrizioni della prova per documentare al meglio il percorso di crescita di ciascun alunno.

I dati raccolti attraverso le verifiche consentono di operare regolazioni del percorso formativo, ovvero ricalibrare e modificare degli obiettivi della programmazione, dei metodi e delle strategie didattiche, in funzione delle esigenze degli studenti.

2.2.1. Quali tipologie di verifiche

L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante:

a) **verifiche scritte:**

Gli esercizi saranno strutturati secondo livelli di difficoltà graduati, per permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con certificazione di disabilità o di svantaggio e in tutti i casi previsti dal team docente, dopo aver acquisito il parere favorevole delle famiglie, quando siano previste programmazioni differenziate;

b) **verifiche orali:**

Sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di espressione costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l'articolazione del pensiero...). La valutazione delle verifiche sia orali che scritte sarà motivata e verrà comunicata tempestivamente agli alunni, per favorire il processo di autovalutazione;

c) **prove pratiche:**

Con riferimento in particolare agli elaborati o alle performance per tecnologia, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive;

d) **compiti autentici e compiti di realtà:**

I risultati scolastici vengono declinati in termini di competenza. A tale scopo si predispongono e somministrano compiti autentici e compiti di realtà.

Alla Scuola Primaria i docenti registreranno per ciascun obiettivo di competenza svolto due valutazioni a quadrimestre sul registro elettronico. Per la Scuola Secondaria è previsto un congruo numero di prove, scritte, orali e/o pratiche a seconda della disciplina interessata, i quali esiti saranno registrati dai docenti sul registro elettronico.

2.2.2. Caratteristiche delle prove di verifica

Nella **Scuola Primaria** le prove di verifica riguardano compiti autentici, compiti di realtà, osservazioni sistematiche, attività fisiche e psico-motorie, rappresentazioni grafiche, esercitazioni individuali orali e scritte, ecc. In genere esse vengono effettuate alla fine di ogni argomento preso in esame o al termine di un percorso strutturato per il raggiungimento degli obiettivi.

Relativamente agli alunni con disabilità, con Disturbi Evolutivi Specifici come DSA, Deficit di Attenzione ed Iperattività e agli alunni con svantaggio socio economico, linguistico e culturale il Team docente fa riferimento a quanto stabilito nel PEI e nel PDP secondo quanto previsto dalla normativa vigente (vedi Capitolo 14 del presente Regolamento).

Nella **Scuola Secondaria di Primo Grado**, oltre ad effettuare osservazioni sistematiche come nella Scuola Primaria, le verifiche assumono caratteristiche più formali, al fine di stimolare un positivo sviluppo dell'autonomia e del controllo sul proprio apprendimento.

In occasione di prove e di verifiche gli studenti sono **preventivamente** informati **per iscritto** su:

- argomenti, tipologia e obiettivi della prova;
- materiale didattico a supporto dello studio di preparazione alla prova (quali parti/pagine del libro, quali eventuali materiali aggiuntivi rispetto al libro);

La progettazione delle prove di verifica deve essere quindi essere:

- attinente alle attività svolte;
- rispettosa dei tempi di assimilazione;
- coerente con il grado di preparazione degli allievi;

Successivamente alla valutazione delle verifiche, gli allievi devono essere tempestivamente informati:

- dei risultati delle verifiche;
- delle eventuali attività da svolgere per migliorare.
- Gli esiti delle verifiche verranno comunicati alla famiglia tramite il diario e/o il registro elettronico del docente.

In presenza di esito insufficiente generalizzato di una verifica (più dei 2/3 della classe), l'insegnante procede ad un adeguamento del percorso didattico nei suoi aspetti metodologici, contenutistici e organizzativi e alla riproposizione della prova.

Relativamente agli alunni con disabilità, con Disturbi Evolutivi Specifici come DSA, Deficit di attenzione ed iperattività e agli alunni con svantaggio socio economico, linguistico e culturale, il Consiglio di Classe fa riferimento a quanto stabilito nel PEI e nel PDP secondo quanto previsto dalla normativa vigente (vedi Capitolo 14 del presente Regolamento).

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l'azione valutativa della scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in decimi, sono predisposte le griglie redatte sulla base degli **obiettivi di apprendimento/nuclei tematici** esplicitati all'interno del Curricolo di Istituto (**Protocollo di Valutazione della Scuola Secondaria di Primo Grado**).

2.3 Azione di Valutazione

La **valutazione** ha un **valore formativo e didattico**. Valutare è un compito attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli specifici progressi personali. La valutazione è una rilevazione di dati attinenti i processi e i risultati sui quali si basa il giudizio di valore, in funzione del perseguimento dei diversi scopi delle azioni educative.

La valutazione, condivisa con l'alunno, diviene così uno strumento che permette a ciascun studente di diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento; comunicata ai genitori, fa sì che essi possano partecipare al progetto didattico ed educativo del proprio figlio. La valutazione deve tener conto di criteri di equità e trasparenza, ma anche di punti di partenza diversi e di un diverso impegno profuso per raggiungere un traguardo.

2.3.1 Le fasi della valutazione

La valutazione accompagna e regola l'azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell'alunno. Per questo si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:

- la **valutazione iniziale o diagnostica** aiuta a identificare le *conoscenze* e le *competenze* che caratterizzano l'ingresso dello studente, al fine di verificarne la concordanza con i prerequisiti necessari per dare avvio al percorso formativo. Essa è interessata a conoscere l'alunno per individualizzare il percorso di apprendimento anche in riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso...).

Sia alla Scuola Primaria che alla Scuola Secondaria, solo per le classi prime, vengono svolte prove di ingresso generalmente proposte entro il mese di ottobre. Sono prove di verifica standardizzate o osservazioni predisposte dai docenti dei diversi Dipartimenti Disciplinari. All'inizio di ciascun anno scolastico i docenti si riuniscono per concordare le prove di ingresso ed i loro criteri di valutazione, in maniera tale da rendere omogeneo all'interno dell'Istituto il percorso della valutazione stessa.

Importante precisare che i risultati delle prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei livelli di apprendimento iniziale e non ai fini della valutazione complessiva.

I docenti, successivamente, hanno occasione di confrontarsi sui risultati delle prove in modo tale da poter programmare eventuali attività didattiche che coinvolgano le classi parallele.

- la **valutazione intermedia o formativa** accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all'occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l'alunno circa il suo progresso, orientandone gli impegni.

I docenti svolgono prove di verifica nel corso del quadrimestre che vengono effettuate nelle modalità e nei tempi che ciascun docente ritiene più opportuni. Al termine del primo quadrimestre (31 gennaio) il Documento di Valutazione, completo di informazioni sulla valutazione intermedia, viene condiviso con le famiglie attraverso il Registro Elettronico.

- la **valutazione finale o sommativa** rileva l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno ed è sintetizzata in una valutazione o giudizio conclusivo. Si tratta quindi di una valutazione terminale e individuale, volta a trarre le somme del lavoro svolto.

I Dipartimenti Disciplinari, inoltre, propongono delle prove di verifica comuni finali che sono somministrate a tutte le classi per le discipline italiano, matematica e inglese. Tali prove vengono somministrate solitamente nel mese di maggio e i risultati, raccolti in griglie riassuntive, sono strumenti utilizzati dai docenti per confrontarsi sul percorso di apprendimento e di crescita dei singoli alunni e del gruppo classe. Il confronto tra docenti sulle modalità comuni di valutazione è occasione importante per la pianificazione, nel mese di giugno, delle progettualità che saranno sviluppate nel corso dell'anno scolastico successivo.

3. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELL'EDUCAZIONE CIVICA

“La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22

giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell'insegnamento dell'Educazione Civica.

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall'intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.

La valutazione deve essere coerente con gli obiettivi di competenza, abilità e conoscenze indicate nel Curricolo d'Istituto e nelle Unità di Apprendimento elaborate per classi parallele per l'insegnamento dell'Educazione Civica e affrontate durante l'attività didattica.

I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all'Educazione Civica. [...]

Per gli alunni della Scuola Primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone l'attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.

Il combinato disposto dell'articolo 2, comma 5 e dell'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento "si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali". Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell'alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell'ambito del nuovo insegnamento di Educazione Civica, così come introdotto dalla Legge.

Il voto di Educazione Civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato del primo ciclo di istruzione."¹⁶

"Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i compiti di cui all'art. 2, comma 6 della Legge."¹⁷

La valutazione degli obiettivi di Educazione Civica enunciati nel Curricolo d'Istituto avviene utilizzando i descrittori (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) alla Scuola Primaria e la valutazione in decimi per la Scuola Secondaria.

3.1 Educazione Civica - Valutazione in itinere

"L'Educazione Civica supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra-disciplinari."¹⁸

Ciascun docente del Team di Scuola Primaria ha associata nel registro elettronico la disciplina Educazione Civica ed è tenuto, a seconda degli argomenti svolti in base alle Unità di apprendimento predisposte per le classi parallele, a registrare le valutazioni in itinere (almeno due valutazioni per ciascun quadrimestre per le attività relative ai nuclei tematici affrontati per la Scuola Primaria)

Ciascun docente del Consiglio di Classe della Scuola Secondaria ha associata nel registro elettronico la disciplina Educazione Civica ed è tenuto, a seconda degli argomenti svolti in base alle

¹⁶ Allegato A Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica, pp. 4-5

¹⁷ Ibidem, p. 3.

¹⁸ Ibidem, p. 3

Unità di apprendimento predisposte, a registrare le valutazioni in itinere (almeno una valutazione per materia per le attività relative alla tematica dell'unità di apprendimento svolta).

3.2 Educazione Civica - Valutazione periodica e finale

“L'Educazione Civica è oggetto delle valutazioni periodica e finale”¹⁹.

“In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall'intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.”²⁰

4. VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLA MATERIA ALTERNATIVA - Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado

La valutazione della Religione Cattolica e della Materia alternativa è espressa con giudizio sintetico riguardante l'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti secondo la griglia di riferimento qui riportata.

OTTIMO	Ha seguito le lezioni con interesse e partecipazione ottimi. Ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti dalla programmazione. Ha conseguito una piena competenza.
DISTINTO	Ha seguito le lezioni con interesse e partecipazione notevoli. Ha raggiunto molti obiettivi previsti dalla programmazione. Ha conseguito una notevole competenza.
BUONO	Ha seguito le lezioni con interesse e partecipazione buoni. Ha raggiunto gran parte degli obiettivi previsti dalla programmazione. Ha conseguito una buona competenza e si impegna a migliorarla.
DISCRETO	Ha seguito le lezioni con interesse e partecipazione discreti. Ha raggiunto parte degli obiettivi previsti dalla programmazione. Ha conseguito una adeguata competenza e si impegna a migliorarla.
SUFFICIENTE	Ha seguito le lezioni con interesse e partecipazione adeguati. Ha raggiunto solo alcuni degli obiettivi previsti dalla programmazione. Ha conseguito una competenza essenziale e si impegna a migliorarla
INSUFFICIENTE	Ha seguito le lezioni con interesse discontinuo e partecipazione non adeguata. Ha raggiunto parte degli obiettivi previsti dalla programmazione in modo parziale. Ha conseguito una competenza non adeguata.

I docenti di Religione Cattolica concorrono, come indicato nel Curricolo d'Istituto, al raggiungimento degli obiettivi di Educazione Civica insieme ai docenti di Team/Consiglio di Classe.

5. LA VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI IN ISTRUZIONE PARENTALE

Per gli alunni/studenti che seguono l'istruzione parentale, la valutazione viene effettuata tramite un esame.

Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale (secondo C.M. 51 del 18/12/2014) l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente (art. 23

¹⁹ Ibidem, p. 4

²⁰ Ibidem, p. 4

del D. Lgs. 62/2017), mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria è previsto soltanto al termine della Scuola Primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria, indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

L'art. 5 del Decreto Legislativo sopra menzionato individua nei genitori o in chi ne fa le veci i responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione.

La violazione di tale dovere è trattata all'art. 731 del Codice penale che sanziona chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o fargli impartire l'istruzione obbligatoria.

5.1 Esami di Idoneità e di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il riferimento normativo più autorevole nell'art. 33, c. 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano l'idoneità alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale. I titoli finali, poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale (T. U. 297/1994, art. 192, c. 1);
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi (C. M. 35/2010):
 - ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
 - al termine della Scuola Primaria atteso che, per poter poi sostenere l'esame di Stato, occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado (D. Lgs. 59/2004, art. 11 c.6).

Alla luce di tali disposizioni l'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta l'idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe.

5.2. Svolgimento dell'Esame di Idoneità

- Le domande di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire alle Istituzioni scolastiche prescelte dalle famiglie per l'effettuazione dell'esame, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del sopracitato Decreto Ministeriale del 8 febbraio 2021, n. 5.
- L'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno (ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 62/2017 e dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 5/2021).
- In caso di malattia dell'alunno, gli esami si devono sostenere nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (D. Lgs. 59/2004, art. 8).
- Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno e le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.
- Nel nostro ordinamento (Indicazioni Nazionali) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (obiettivi di apprendimento); è il raggiungimento di tali obiettivi

che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla commissione d'esame i programmi svolti dall'alunno durante l'istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali statali.

- La sede di esame è indicata dalle norme.
- Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.
- Se l'alunno non supera l'esame non acquisisce l'idoneità richiesta.
- L'unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento (come evince la Nota prot. 5693 del 20.06.2005) è quello di verificare annualmente che i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento: "soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo".

5.3. Sedi di esame

Sono sedi di esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza. Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata. Le scuole non paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell'art. 1bis c. 3 della L.27/2006 e del D. M. 83/2008, nei seguenti casi:

Per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;

Per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

5.4 Composizione della Commissione d'esame

La composizione della Commissione per gli esami di idoneità è in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

5.5. Calendario d'esame e Prove d'esame

Il Dirigente Scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica entro il mese di giugno.

L'esame di idoneità si conclude con un giudizio di "idoneità" o "non idoneità". All'idoneità o meno dell'alunno/a valutato/a da parte della commissione esaminatrice d'esame, non deve seguire nessuna specifica attestazione, secondo i criteri definiti e stabiliti dal Collegio dei docenti, inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), come esplicitamente previsto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 62/2017 sopra richiamato.

L'Istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa (Cfr. art. 4 e 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) ha facoltà di adottare un proprio regolamento sulle modalità organizzative degli esami di idoneità.

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni d'esame con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il/la candidato/a ottiene la sufficienza, almeno sei/decimi in ogni prova d'esame. I/le candidati/e i cui esami abbiano avuto

esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.²¹

6. VALUTAZIONE ALUNNI ADOTTATI

Secondo quanto stabilito nel Protocollo di accoglienza degli alunni adottati²² è possibile “predisporre, se necessario, sulla base delle osservazioni svolte, un PDP (circolare applicativa BES n. 8 marzo 2013) calendarizzando incontri scuola-famiglia”.

La valutazione, qualora il team docente/Consiglio di classe dovesse predisporre un PDP, seguirà le indicazioni del Piano di Studio Personalizzato.

7. VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI (NAI)

Secondo quanto stabilito nel Protocollo di Accoglienza degli alunni stranieri²³ i docenti della classe conoscono le esperienze scolastiche e familiari, le competenze linguistiche, i percorsi cognitivi e relazionali del nuovo alunno attraverso il colloquio, l’osservazione e la somministrazione di prove d’ingresso.

Il docente:

- facilita la conoscenza della nuova scuola;
- articola un colloquio con l’alunno anche in presenza dei genitori e del mediatore culturale;
- osserva l’alunno in situazione;
- somministra le prove d’ingresso (se necessario in presenza di un mediatore linguistico o culturale);
- sintetizza i risultati delle prove.

Ogni docente ha a disposizione questionario bilingue rivolto agli alunni, test di ingresso che non richiedano la conoscenza dell’italiano, prove di accertamento del livello di conoscenza spontanea e non dell’italiano.

Dopo le prime osservazioni iniziali, i docenti possono:

- Rilevare i bisogni specifici di apprendimento dell’alunno straniero elaborando un piano di studio personalizzato (PDP).
- Individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per ogni disciplina, stabilendo i contenuti essenziali ed adattando ad essi le metodologie didattiche, la verifica e la valutazione delle competenze acquisite.
- Stabilire criteri, modalità e strumenti di valutazione periodica e di eventuale esame finale coerenti con il piano di studi personalizzato.
- Informare la famiglia del percorso formativo predisposto dalla scuola.
- Programmare, in forma integrata, il lavoro con gli eventuali mediatori culturali e facilitatori linguistici che seguono l’alunno straniero.
- Valorizzare la cultura d’origine progettando, anche con il supporto esterno e coinvolgendo l’intera comunità scolastica, percorsi/laboratori di educazione interculturale
- Stimolare, coinvolgendo anche gli altri compagni e i loro genitori, la partecipazione dell’alunno straniero ad attività extra-scolastiche del Territorio.

“Sul piano degli apprendimenti curricolari, il docente rileva i bisogni specifici di apprendimento, anche sulla base delle prove effettuate al momento dell’inserimento, individua, raccordandosi con gli operatori del laboratorio linguistico, modalità di semplificazione (obiettivi uguali, ma semplificati, con ritmi individualizzati) e di facilitazione linguistica per ogni disciplina, stabilendo

²¹ Regolamento per l’Istruzione Parentale dell’Isc Fracassetti Capodarco di Fermo.

²² Protocollo Accoglienza Alunni Adottati dell’Isc Fracassetti Capodarco di Fermo.

²³ Protocollo Accoglienza Alunni Stranieri dell’Isc Fracassetti Capodarco di Fermo.

contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica la valutazione. I contenuti delle discipline curricolari, se necessario, dovranno essere opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili o semplificati in modo da permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi e tenendo conto di abilità e competenze essenziali già acquisite nella precedente storia scolastica.”²⁴

La valutazione, qualora il team docente/Consiglio di classe dovesse predisporre un PDP, seguirà le indicazioni del Piano di Studio Personalizzato.

8. VALUTAZIONE ALUNNI ATLETI DI ALTO LIVELLO - PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO SPERIMENTAZIONE DIDATTICA (PFP)

L’Istituto Fracassetti Capodarco, al fine di promuovere l’attività sportiva in orario extracurricolare dei suoi alunni, predisporre un Piano Formativo Personalizzato riservato a quegli alunni che disputano gare sportive di livello regionale e nazionale e si allenano quotidianamente. Si tratta di misure che mirano a non sovraccaricare i ragazzi.

Ciascun docente è chiamato, al momento della compilazione del PFP (Progetto Formativo Personalizzato) ad indicare:

- Le misure metodologiche/didattiche personalizzate adottate, se necessarie (ad esempio: attività di recupero, tutoraggio ecc.).
- L’organizzazione e le modalità personalizzate delle verifiche, ad esempio: programmazione delle verifiche scritte e orali (solo se necessarie al raggiungimento di una piena sufficienza), dispensa dalla sovrapposizione di verifiche su più materie nella stessa giornata, dispensa dalle verifiche immediatamente successive al rientro da impegni agonistici importanti, ecc.).
- L’esonero dalla pratica durante le lezioni di Scienze Motorie: il docente, nelle settimane antecedenti gli impegni sportivi importanti segnalati dal tutor sportivo dell’alunno o per il tramite della famiglia, assegna all’alunno compiti di assistenza, vigilanza e arbitraggio.

Inoltre, per gli alunni con PFP, le assenze, essendo il primo ciclo soggetto a obbligo di frequenza, vengono conteggiate regolarmente e il Consiglio di Classe, in presenza del Dirigente o suo rappresentante, si riserva di derogare all’eventuale superamento del limite consentito.

9. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE

“Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti, che impartiscono i relativi insegnamenti, trasmettano alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

Nel caso in cui la frequenza dei corsi abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti, che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi, effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l’alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse”.²⁵

²⁴ Protocollo Accoglienza Alunni Stranieri dell’Isc Fracassetti Capodarco di Fermo.

²⁵ DPR 122/2009, art. 11.

10. INVALSI

L'INVALSI è l'Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto, in un lungo e costante processo di trasformazione, l'eredità del Centro Europeo dell'Educazione (CEDE) istituito nei primi anni Settanta del secolo scorso.

Sulla base delle vigenti leggi, che sono frutto di un'evoluzione normativa significativamente sempre più incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico, l'Istituto INVALSI:

- effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente; in particolare gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV);
- studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
- effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole;
- predispone annualmente i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nell'esame di Stato al terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado.

L'INVALSI è soggetto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione che individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività. La valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto.

Ogni anno, nei mesi di aprile-maggio, svolgono la prova predisposta dall'INVALSI le classi:

- seconda primaria (italiano e matematica)
- quinta primaria (italiano, inglese e matematica)
- terza secondaria di primo grado (italiano, matematica, inglese).

Le prove INVALSI si svolgono in contemporanea su tutto il territorio italiano e i dati dei risultati, rispettando l'anonimato degli alunni, vengono inseriti nelle piattaforme dedicate dell'*Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione*.

11. RUBRIC PER LA VALUTAZIONE DEGLI INDICATORI DELLA COMPETENZA N. 6: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Competenza chiave numero 6: Competenze sociali e civiche	Livelli			
	In via di prima acquisizione	Base	Intermedio	Avanzato
Gestire il materiale e conservarlo correttamente	Deve essere aiutato a gestire il materiale	Non sempre gestisce il materiale in modo autonomo e funzionale	Gestisce generalmente il materiale in modo autonomo e funzionale.	Gestisce sempre il materiale in modo autonomo, funzionale, preciso ed ordinato
Organizzare un'attività e portarla a termine con impegno e responsabilità	Organizza il lavoro utilizzando parzialmente le conoscenze apprese per realizzare un semplice prodotto.	Organizza il lavoro seguendo correttamente le fasi progettate utilizzando nel complesso le conoscenze apprese per pianificare e realizzare un prodotto.	Organizza il lavoro apportando i necessari correttivi. Utilizza nel complesso le conoscenze apprese per pianificare e realizzare un prodotto.	Organizza il lavoro personalizzando procedure e soluzioni. Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese per ideare e realizzare un prodotto.
Contribuire a stabilire e a raggiungere gli obiettivi del gruppo	Collabora solo se sollecitato e guidato nella rielaborazione di semplici dati	Collabora sporadicamente a rielaborare dati e risolvere problemi collegando	Collabora a rielaborare dati e risolvere problemi in contesti diversi collegando e	Collabora in maniera sinergica a rielaborare dati e risolvere problemi in contesti diversi valutando le

		rielaborando i dati in modo abbastanza corretto.	rielaborando i dati in modo corretto.	informazioni, le risorse necessarie, i dati da organizzare e proponendo soluzioni creative e alternative.
Contribuire alle discussioni di gruppo condividendo le sue idee	Interviene occasionalmente oppure si esprime in maniera non pertinente, non rispettando i turni di parola	Contribuisce con interventi non sempre pertinenti e talvolta non rispetta i turni di parola	Contribuisce generalmente con interventi pertinenti e rispetta i turni di parola	Contribuisce con interventi significativi, rispetta i turni di parola e incoraggia gli altri membri a condividere le proprie idee

Competenza chiave numero 6: Competenze sociali e civiche	Livelli			
Cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente	In via di prima acquisizione	Base	Intermedio	Avanzato
Adottare pratiche corrette di cura di sé, igiene personale e sana alimentazione	Non sempre adotta pratiche di cura di sé, igiene personale e sana alimentazione	conosce e saltuariamente attua pratiche corrette di cura di sé, igiene personale e sana alimentazione	conosce e generalmente attua pratiche corrette di cura di sé, igiene personale e sana alimentazione	adotta pratiche corrette di cura di sé, igiene personale e sana alimentazione
Curare e rispettare la natura e l'ambiente nel quale vive non danneggiandolo ma valorizzandolo	Raramente rispetta la natura e l'ambiente nel quale vive	Generalmente rispetta la natura e l'ambiente nel quale vive	Rispetta la natura e l'ambiente nel quale vive non danneggiandolo	cura e rispetta la natura e l'ambiente nel quale vive non danneggiandolo ma valorizzandolo

Competenza chiave numero 6: Competenze sociali e civiche	Livelli			
Rispetto delle regole	In via di prima acquisizione	Base	Intermedio	Avanzato
Essere consapevole delle regole della convivenza civile e rispettarle	Fatica a riconoscere le regole della convivenza civile e frequentemente non le rispetta	Riconosce le regole della convivenza civile ma spesso non le rispetta	Riconosce le regole della convivenza civile e generalmente le rispetta	E' consapevole delle regole della convivenza civile e le rispetta
Rispettare il personale scolastico e farvi riferimento	Fatica a riconoscere il ruolo del personale scolastico attuando a volte atteggiamenti irrispettosi	Riconosce il ruolo del personale scolastico ma non sempre lo rispetta	Generalmente rispetta il personale scolastico e vi fa riferimento	Rispetta il personale scolastico e vi fa riferimento

12. VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE

12.1 Valutazione degli apprendimenti

[D.LGS. 62/2017, art.2, c.1] *La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento (Scuola Secondaria).*

[Linee guida – La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria] *Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi*

apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l'acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi.

Esistono diverse modalità con cui esprimere la valutazione descrittiva nel Documento di Valutazione: in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni istituzione scolastica, nell'esercizio della propria autonomia, elabora il Documento di Valutazione, tenendo conto sia delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell'efficacia e della trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori. Anche nella forma grafica, si possono utilizzare modelli e soluzioni differenti, che devono comunque contenere:

- la disciplina;
- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);
- il livello;
- il giudizio descrittivo.

Qualora il giudizio descrittivo non contenga già l'esplicitazione dei criteri determinati dall'istituzione scolastica per differenziare i diversi livelli, sarà presente nel documento di valutazione una legenda che descrive i livelli in base alle dimensioni di apprendimento.

[D.LGS. 62/2017, art.2, c.3] La valutazione e' effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

[Circolare MIUR 1865 del 10/10/2017] Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di Scuola Primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene **integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.**

Nella valutazione finale i docenti tengono conto della documentazione didattica e delle prove oggettive svolte da ciascun alunno durante l'anno scolastico e conservate dai Consigli di Classe o dai Team Docenti, dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito, nel contesto del vissuto degli allievi. Pertanto la valutazione finale non corrisponde necessariamente alla media aritmetica delle valutazioni attribuite alle singole prove e alle altre forme di verifica.

12.2 La valutazione del comportamento

DPR 122/2009, (Regolamento della Valutazione), riepilogativo di tutte le disposizioni vigenti in materia di valutazione, comprese quelle sul comportamento.

D. Lgs 62/2017 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze. Dal punto di vista pedagogico, le finalità della valutazione del comportamento sono così individuate:

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;
- verificare le capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità

scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;

- dare significato e valenza educativa anche ai giudizi negativi.

Finalità che il DPR 122/09 riassume sinteticamente così:

“...favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.”

La necessità di un sistema di regole è assolutamente evidente in qualsiasi contesto umano e questo può e deve essere il principale punto di riferimento per giustificare la valutazione del comportamento. A prescindere dalla condivisione dei valori che possono porsi a fondamento di quelle regole, il loro rispetto è condizione di sopravvivenza per i singoli e per la comunità; quindi non si può fare a meno di insegnare quelle regole e verificarne l’apprendimento nelle situazioni concrete della vita di relazione.

Tenuto conto della valenza formativa ed educativa a cui deve corrispondere l’attribuzione del voto di comportamento, l’oggetto delle osservazioni sistematiche risulterà essere composto dai seguenti **indicatori**:

- la relazione con i compagni,
- la relazione con gli adulti
- la relazione con l’ambiente.

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio o finale, non può essere riferita ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile/culturale dello studente. Questo comporta, per le singole istituzioni scolastiche, che le rilevazioni di ciascun docente dovranno essere confrontate all’interno dell’intero team di insegnanti che sono coinvolti nell’insegnamento della classe, per concorrere alla stesura di un voto unitario e condiviso, in base ai criteri e alle modalità deliberate dal Collegio dei Docenti.

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa:

- nella **Scuola Primaria**, dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari di classe attraverso un giudizio riportato nel documento di valutazione, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti;
- nella **Scuola Secondaria di primo grado**, con un giudizio espresso collegialmente, illustrato con specifica nota e riportato nel documento di valutazione.

La valutazione del comportamento viene pertanto espressa mediante un giudizio sintetico, sulla base degli indicatori di seguito individuati.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

12.3 Griglia per la valutazione del comportamento

INDICATORI	Ottimo	Distinto	Buono	Discreto	Sufficiente	NON sufficiente
Frequenza scolastica	Assenze nulle o irrilevanti	Assenze irrilevanti	Assenze minime e sempre giustificate	Assenze frequenti e/ ingiustificate	Assenze frequenti e ingiustificate	Episodi persistenti di inosservanza del Regolamento
Ascolto, interesse e partecipazione al dialogo educativo	Forte motivazione all’apprendimento, interesse costante e costruttivo	Partecipazione attiva, interesse e motivazione costanti	Partecipazione ed interesse per lo più adeguate alle attività	Disinteresse e partecipazione non adeguati alle attività; disturbo delle lezioni; richieste ripetute di	Scarso interesse alle attività; partecipazione pressoché nulla, assiduo disturbo delle lezioni, richieste ripetute di uscite	d’Istituto che evidenziano la non volontà di modificare i propri atteggiamenti. Completo disinteresse a

					dall’aula, atteggiamento non controllato.	scarsa partecipazione alle attività scolastiche.
Impegno e rispetto dei doveri scolastici	Maturazione significativa della personalità; costanza nel lavoro scolastico e domestico; serio, regolare ed approfondito svolgimento dei compiti scolastici.	Responsabilità ed autodisciplina nel lavoro scolastico e domestico; regolare svolgimento dei compiti scolastici.	Svolgimento dei compiti assegnati non sempre regolare; elusione di verifiche scritte ed orali; mancata puntualità nella cura dei materiali e sussidi scolastici.	Inadempienza abituale verso i compiti scolastici e domestici; mancata puntualità nella cura dei materiali e sussidi didattici.	Mancanza di consapevolezza dei doveri scolastici e inadempienza verso di essi; frequente assenza dei materiali.	Rapporti problematici e comportamento scorretto nei confronti dei compagni e del personale scolastico. Presenza di più sospensioni e/o sospensione di 15 giorni.
Relazione e collaborazione con i compagni e il personale scolastico	Eccellenti relazioni; interazione attiva e costruttiva nel gruppo classe.	Ottime relazioni; interazione attiva e positiva nel gruppo classe.	Buone relazioni con i compagni e gli adulti.	Relazioni inadeguate e atteggiamento poco collaborativo all’interno della classe	Relazioni problematiche e frequenti scorrettezze verso i compagni e il personale scolastico	
Rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e del Regolamento interno dell’Istituto.	Scrupoloso rispetto delle regole di classe e d’Istituto; disponibilità all’accoglienza della diversità; assenza di sanzioni disciplinari.	Rispetto delle regole di classe e d’Istituto; atteggiamento positivo verso la diversità; assenza di sanzioni disciplinari.	Non sempre costante nell’osservanza delle regole; necessità di richiami verbali; annotazioni negative o almeno una nota disciplinare nel registro.	Ripetuti atteggiamenti non corretti nel rapporto con i compagni e il personale scolastico; presenza di più annotazioni negative e/o disciplinari nel registro.	Rapporti problematici e comportamento scorretto con i compagni e il personale scolastico; episodi frequenti di inosservanza del Regolamento d’Istituto; numerose annotazioni negative e note disciplinari nel registro e/o sospensione di almeno tre giorni.	

12.4 Certificazione delle competenze

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze.

Redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da Invalsi, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in

qualità di candidati privatisti. L'Istituto utilizza il modello Ministeriale per la certificazione delle competenze al termine del V anno della Scuola Primaria e del III anno della Scuola Secondaria di I grado.

Le competenze di cui al modello nominato devono essere valutate nel corso dell'anno, assieme alle specifiche competenze e conoscenze disciplinari, facendo riferimento al Curricolo Verticale d'Istituto.

Le competenze chiave europee cosiddette trasversali n. 4 (Competenze digitali), n. 5 (Imparare ad imparare), n. 6 (Competenze sociali e civiche) e n. 7 (Spirito di iniziativa) potranno essere valutate in tutte le discipline.

Per procedere alla valutazione e certificazione, occorre operare sullo sfondo delle otto competenze chiave di cittadinanza, individuate dalla Raccomandazione UE del consiglio del 22 maggio 2018:

1. Competenza alfabetica funzionale (ex Comunicazione nella madrelingua)
2. Competenza multilinguistica (ex Comunicazione nelle lingue straniere)
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (ex Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia)
4. Competenza digitale
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (ex Competenze sociali e civiche)
6. Competenza in materia di cittadinanza (ex Competenze sociali e civiche)
7. Competenza imprenditoriale (ex Spirito di iniziativa e imprenditorialità)
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (ex Consapevolezza ed espressione culturale)

13. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O AGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO

Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, prima di procedere alla valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa (DPR 22 giugno 2009, n.112 e CM 4 marzo 2011, n.20), il Team/Consiglio di classe controlla che il numero delle assenze non superi il tetto massimo di $\frac{1}{4}$ rispetto al monte orario complessivo.

Le assenze per le quali è prevista la deroga sono le seguenti:

- assenze per motivi di salute debitamente certificati, incluse le eventuali terapie successive allo stato morboso;
- limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;
- assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, etc.;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano relative ai giorni di riposo;
- assenze dovute ad altri impedimenti dipendenti da forza maggiore;
- assenze dovute a sanzioni disciplinari costituite dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, ai sensi della C.M. Prot. n. 3602/P0 del 31/7/2008.

Le circostanze possono coesistere e concorrere cumulativamente. Tutte le assenze di cui al precedente punto debbono essere documentate mediante valida certificazione rilasciata dai soggetti competenti o per mezzo di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

Alla Scuola Secondaria, le deroghe previste dalla presente deliberazione non si applicano nei casi in cui, per effetto direttamente riconducibile alle assenze effettuate, il Consiglio di classe competente non sia in possesso degli elementi minimi necessari per procedere all'attribuzione della valutazione conclusiva.

13.1 Criteri per l'ammissione alla classe successiva - Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe/il Team di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno formulata in base a:

- risultati conseguiti nelle diverse discipline, tenuto conto dei progressi rispetto alla situazione iniziale e/o alla situazione intermedia;
- valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri.

Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado l'ammissione alla classe successiva può essere disposta **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**.

Nella **Scuola Primaria** solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti della classe, in sede di scrutinio finale possono non ammettere alla classe successiva l'alunna o l'alunno, in presenza di livelli di competenza in via di prima acquisizione in tutte le discipline. La decisione deve essere assunta all'unanimità. In seguito alla decisione del team di non ammettere alla classe successiva l'alunno, i docenti ne danno immediata comunicazione alla famiglia tramite fonogramma.

Nella **Scuola Secondaria di primo grado** il Consiglio di Classe valuta, con decisione presa anche a maggioranza, la possibilità di non ammettere l'alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante quanto messo in atto dalla scuola. In particolare, definendo "insufficienza lieve" la valutazione 5, "insufficienza grave" la valutazione 4:

- in presenza di più di tre insufficienze lievi;
- in presenza di 2 insufficienze gravi accompagnate da una o più insufficienze lievi.

La decisione finale in presenza di tali condizioni verrà presa tenendo conto dell'impegno e dei progressi realizzati rispetto alla situazione di partenza.

13.2 Criteri di ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Requisiti indispensabili al fine dell'ammissione, oltre al requisito della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale (fatte salve eventuali deroghe di cui ai punti precedenti):

- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare di non ammissione all'esame di stato (art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).
- Aver partecipato, entro la fine delle attività didattiche, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
- L'ammissione all'esame di Stato può essere disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, valuta la possibilità di non ammettere l'alunno all'esame di stato nei seguenti casi:

- in presenza di più di tre insufficienze lievi (voto 5);
- in presenza di 2 insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da una o più insufficienze lievi.

In tali casi il Consiglio di classe può deliberare, anche a maggioranza, la non ammissione all'Esame di Stato.

Il Consiglio di Classe attribuisce, agli alunni ammessi all'Esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi (senza frazioni decimali) che deve scaturire dalla valutazione dell'intero percorso scolastico degli alunni e non esclusivamente del percorso relativo all'ultimo anno di frequenza. Il voto di ammissione non deve necessariamente essere il risultato di una media aritmetica.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

13.3 Valutazione esame di stato conclusivo del primo ciclo

- La valutazione delle singole prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni, attribuendo una valutazione numerica in decimi (senza frazioni decimali).
- La valutazione numerica ottenuta dalla media delle prove scritte e del colloquio viene determinata senza arrotondamento, eventualmente con frazione decimale.
- La valutazione numerica finale viene determinata dalla media della valutazione numerica di ammissione con la media della valutazione numerica attribuita alle prove scritte e al colloquio. Tale valutazione finale, se espressa con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondata all'unità superiore.

La Commissione, su proposta della sottocommissione (con delibera all'unanimità), può attribuire la lode, nel rispetto dei criteri individuati e deliberati in tal senso in sede di riunione preliminare, agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo conto sia degli esiti delle prove d'esame sia del percorso scolastico triennale di ciascun alunno.

14. CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

La scuola italiana pensata nella Costituzione si fonda su equità, promozione sociale e valorizzazione di tutti gli alunni, qualunque sia la loro condizione personale e sociale, e mira a rispondere ai differenti e molteplici bisogni formativi.

Una scuola è pienamente inclusiva quando al suo interno cresce una didattica pienamente inclusiva che promuove un insieme molto variegato di modalità finalizzate a garantire apprendimento e partecipazione piena per tutti gli alunni e per tutte le alunne, fra questi gli allievi con Bisogni educativi speciali, attraverso la pluralità dell'offerta formativa.

Sta nella differenziazione il concetto chiave della didattica inclusiva: dal momento che non siamo tutti uguali, è necessario intercettare e rispondere alle differenze compensandole affinché non diventino disuguaglianze.

La prospettiva dei bisogni educativi speciali, in un'ottica bio-psico-sociale ICF, può contribuire in modo significativo a questo sviluppo.

Il concetto di bisogno educativo speciale si estende ad altre categorie rispetto alle disabilità in senso stretto, supera l'ampia raccolta di diagnosi che si aggiungono a quelle di disabilità, per abbracciare tutte le situazioni di funzionamento problematico per la persona che da tale situazione di problematicità viene ostacolata nell'ottenere risposte soddisfacenti ai propri bisogni.

L'ambito dello svantaggio scolastico contiene problematiche diverse e viene indicato con l'acronimo BES che indica l'area dei Bisogni Educativi Speciali in cui sono comprese (come al punto 1 del Dir. M. 27/12/2012) tre sotto-categorie:

- disabilità (L. 104/92 con redazione PEI),
- disturbi evolutivi specifici come: DSA, deficit di attenzione e iperattività (Legge 170/2010 e DM 5669 12/7/2012, con redazione PDP)
- svantaggio socio-economico, linguistico e culturale (CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013 con redazione di un PDP a discrezione del Team dei docenti/Consiglio di classe).

Bisogni educativi speciali che necessitano di risposte personalizzate e che si realizzano attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) come parte integrante del Progetto Individuale.

La valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte tenendo conto dei livelli di partenza, delle competenze acquisite, dei ritmi di apprendimento e dell'impegno. I criteri di

valutazione fanno riferimento agli obiettivi prefissati e si differenziano in relazione al percorso didattico svolto e agli obiettivi raggiunti.

I tempi, le modalità, le strategie e le competenze sono inseriti nel PEI o nel PDP di ogni alunno. La valutazione ha prima di tutto valore formativo, non riconducibile alla pura misurazione dei livelli di apprendimento. E' ribadito per tutti gli alunni dal DPR 122/2009 art. 1, 3 comma "la valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo".²⁶

14.1 Valutazione degli ALUNNI CON DISABILITÀ

L'art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame) della Legge 104/1992 fissa, in riferimento alla valutazione degli alunni diversamente abili, i seguenti punti:

1. Nella valutazione degli alunni con disabilità da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato:

- a) Per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali siano.
- b) Quali attività integrative e di sostegno siano state svolte anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

La valutazione educativo-didattica degli studenti con disabilità è di competenza specifica del team docenti/consiglio di classe e viene effettuata sulla base del Piano Educativo Individualizzato (dove sono indicati i punti di forza dell'allievo ma anche di debolezza e le condizioni di contesto che possono ostacolare o favorire lo sviluppo della persona e degli apprendimenti).

Relativamente agli interventi sul percorso curricolare:

- per la **Scuola dell'Infanzia** è prevista la descrizione degli interventi di personalizzazione applicati nei diversi campi di esperienza;
- per la **Scuola Primaria** la progettazione è articolata per discipline o per aree disciplinari o altri raggruppamenti, se ritenuti più funzionali, e prevede una valutazione espressa attraverso giudizi;
- per la **Scuola Secondaria di primo grado** la progettazione è articolata per discipline o per aree disciplinari o altri raggruppamenti, se ritenuti più funzionali, e prevede anche l'indicazione delle modalità di valutazione rispetto alle discipline e rispetto al comportamento.

Nel P.E.I. (art. 7, comma 2 del D. Lgs 66/2017, come modificato dal D. Lgs 96/2019) sono esplicitate "le modalità di sostegno didattico, ..., le modalità di verifica, i criteri di valutazione, ...la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata".

In caso di disabilità tutte le procedure di valutazione possono essere personalizzate:

²⁶ Normativa di riferimento

Legge Quadro n° 104 del 5/02/1992.

DPR n° 122 del 2009 (Regolamento sulla valutazione)

Legge n° 170 dell'8 ottobre 2010: "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

DM 12 luglio 2011 n° 5669 - Linee guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA

DM 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"

CM 8 marzo 2013 (altri BES)

DL n° 66 del 13 aprile 2017: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti

OM n° 172 del 4 dicembre 2020 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria

D.I. n° 182 del 29 dicembre 2020 e le Linee guida

Da considerare inoltre le Ordinanze o le Circolari annuali sugli esami, nonché il regolamento, sempre annuale, delle prove Invalsi.

- modalità di verifica (preparazione delle prove e loro somministrazione)
- definizione dei criteri di valutazione
- correzione e valutazione.

La valutazione è formativa e il suo principio guida è “il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”.

Tutti i docenti della classe concorrono al successo del percorso scolastico dell’alunno con disabilità, pertanto, sono tutti corresponsabili del momento valutativo.

14.1.1 Valutazione per aree disciplinari o altri raggruppamenti

Tabella orientativa per la compilazione della valutazione per aree disciplinari (di apprendimento o altri raggruppamenti, se ritenuti più funzionali) in favore degli alunni e delle alunne in possesso di diagnosi che evidenziano gravità/particolare gravità da completare/modificare facendo riferimento alla specificità di ogni studente e al proprio percorso formativo (riferita al PEI e allegata al documento di valutazione)

DIMENSIONI DEL PEI	OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE	OSSERVAZIONE	VOTO IN DECIMI/LIVELLI RAGGIUNTI
<p><i>Della socializzazione e dell’interazione</i></p> <p>(sfera affettivo-relazionale, considerando l’area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all’apprendimento)</p>			
<p><i>Della comunicazione e del linguaggio</i></p> <p>(competenza linguistica intesa come comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi, comprese tutte le forme di comunicazione non verbale, artistica e musicale; nella dimensione comunicazionale, intesa anche come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati).</p>			
<p><i>dell’Autonomia e dell’Orientamento</i></p> <p>(autonomia della persona e autonomia sociale, dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile)).</p>			
<p><i>Cognitiva, Neuropsicologica e dell’Apprendimento</i></p> <p>(capacità mnesiche, intellettive e organizzazione spazio-temporale, livello di sviluppo raggiunto relativamente alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri della fascia d’età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.</p>			

LEGENDA

Livelli e indicatori proposti come orientativi, da personalizzare in base al PEI

LIVELLI	MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	VOTO
In via di prima acquisizione	Dimostra lieve miglioramento rispetto al punto di partenza, è guidato totalmente dall'insegnante, è abbastanza collaborativo...	6
Base	Dimostra miglioramento rispetto al punto di partenza, un impegno globalmente adeguato, non completamente autonomo anche di fronte a situazioni note...	7
Intermedio	Dimostra miglioramento rispetto al punto di partenza, un buon impegno, è abbastanza autonomo in situazioni note...	8
Avanzato	Dimostra notevole miglioramento rispetto al punto di partenza, impegno, originalità e buona autonomia in situazioni note, opera con sicurezza e con ruolo attivo e propositivo...	9/10

14.1.2 Valutazione per discipline

Griglia orientativa di valutazione del profitto per gli alunni e le alunne in possesso di un PEI per discipline con personalizzazioni degli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze) e dei criteri di valutazione da modificare opportunamente facendo riferimento alla specificità di ogni studente e al proprio percorso formativo

VOTO IN DECIMI/ LIVELLI RAGGIUNTI	DESCRITTORI DI LIVELLO
10	Le conoscenze sono complete e utilizza in modo autonomo, sicuro e costante le abilità richieste anche in situazioni nuove. Il raggiungimento degli obiettivi è ottimo.
9	Le conoscenze sono complete e utilizza in modo autonomo e sicuro le abilità richieste, talvolta anche in situazioni nuove. Il raggiungimento degli obiettivi è più che buono.
8	Le conoscenze sono abbastanza complete. Utilizza adeguatamente le abilità richieste in modo sempre più autonomo, generalmente in situazioni note. Il raggiungimento degli obiettivi è buono.
7	Le conoscenze sono semplici ma accettabili. Utilizza le abilità richieste in compiti noti e adeguatamente sperimentati, dimostrando qualche incertezza. Necessita di essere guidato. Il raggiungimento degli obiettivi è discreto.

6	Le conoscenze sono limitate e incomplete. Porta a termine semplici e brevi attività strutturate in relazione alle abilità richieste solo con la guida del docente. Il raggiungimento degli obiettivi è sufficiente.
5	Le conoscenze sono frammentarie e lacunose. Fatica ad eseguire anche semplici compiti strutturati in relazione alle abilità richieste, nonostante la guida costante dell'insegnante. Il raggiungimento degli obiettivi non è sufficiente.

14.1.3 Schede di autovalutazione - Checklist per le alunne e per gli alunni (Allegato 2)

Si propongono tre schede finalizzate a favorire una prima riflessione auto-valutativa da parte delle alunne e degli alunni, adattabili alle differenti età e a diverse situazioni di apprendimento.

14.1.4 Valutazione del comportamento degli alunni e delle alunne con disabilità

In riferimento al P.E.I previsto dalla normativa vigente (DI n.182 del 2020) per la valutazione del comportamento sono presenti due opzioni, in base all'esigenza o meno di personalizzazione. Qualora il comportamento non sia valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe e si fa riferimento all'opzione B del P.E.I. Ministeriale, si propone una Griglia Orientativa di Valutazione del Comportamento. Il comportamento è valutato in base a criteri ed obiettivi personalizzati. La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico facendo riferimento alla specificità di ogni alunno ed al suo personale percorso formativo, ai progressi legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomie e di competenze sociali e cognitive, e, in modo flessibile e con valore orientativo, agli indicatori di seguito individuati:

- A - Il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe
 B - Il comportamento è valutato in base ai seguenti criteri personalizzati e al raggiungimento dei seguenti obiettivi.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

INDICATORI	Ottimo	Distinto	Buono	Sufficiente
A. Partecipazione, impegno e motivazione verso le attività scolastiche	Partecipa in modo attivo e costante, con buon impegno e motivazione ad apprendere.	Partecipa con impegno e motivazione.	Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e motivazione da sollecitare e sostenere.	Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e motivazione discontinui.
B. Relazione e collaborazione con i compagni e gli adulti	Stabilisce buone relazioni con i coetanei e gli adulti; interazione attiva e collaborativa nella classe.	Stabilisce relazioni positive con i coetanei e gli adulti; buona interazione nel gruppo classe.	Stabilisce relazioni inadeguate e atteggiamento poco collaborativo all'interno della classe. Necessità di mediazione dell'adulto.	Stabilisce relazioni problematiche e frequenti scorrettezze verso i compagni e il personale scolastico.

C. Rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico e del regolamento interno d'Istituto	Dimostra scrupoloso rispetto delle regole di classe e d'Istituto in ogni situazione; buona disponibilità all'accoglienza di tutti. Ha molta cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i vari contesti di vita.	Dimostra rispetto delle regole di classe e d'Istituto; atteggiamento positivo verso tutti. Ha cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze.	Dimostra incostante osservanza delle regole; necessità di richiami verbali. La cura del proprio materiale, il rispetto di quello altrui e dei vari contesti di vita devono essere sollecitate dalle figure di riferimento.	Dimostra rapporti problematici e comportamento scorretto verso compagni e personale scolastico; episodi di inosservanza delle regole d'Istituto. Ha scarsa cura del proprio materiale, è poco rispettoso di quello altrui e del contesto di vita.
D. Uso autonomo delle strategie didattiche personalizzate	Sa svolgere le attività in completa autonomia ed è propositivo.	Sa svolgere le attività in autonomia.	Sa svolgere in autonomia semplici attività legate al proprio mondo esperienziale, adeguatamente sperimentate	Svolge attività solo se costantemente stimolato e guidato.

14.1.5 Prove INVALSI

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi (per il primo ciclo il riferimento normativo principale è l'art. 11 c. 4 del DL 62/17).

Il consiglio di classe o il team dei docenti può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova secondo i criteri e gli obiettivi delineati nel PEI ovvero l'esonero dalla prova.

Le prove personalizzate saranno del tutto indipendenti da quelle di Invalsi, non sono considerate standard e non entrano nella rilevazione della classe. In questo caso non è previsto il rilascio della certificazione da parte dell'Invalsi.

14.1.6 Prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del Primo Ciclo di Istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove personalizzate/differenziate corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

L'alunno con disabilità consegue sempre il Diploma di Stato anche con prove totalmente differenti da quelle della classe purché sia presente all'esame secondo le modalità espresse nel PEI. Le prove differenziate hanno, pertanto, valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza alla Scuola Secondaria di Secondo grado ovvero ai corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Tutti gli alunni che seguono ***l'Istruzione parentale*** devono sostenere annualmente delle prove d'esame. In caso di disabilità i genitori illustreranno alla scuola le attività personalizzate svolte e su

queste, in base anche alla documentazione clinica prodotta, sarà organizzato l'esame. (DM n. 5 del 2021; per il primo ciclo - scuola primaria e sec. di 1° grado - in particolare l'art. 3).

14.1.7 Certificazione delle Competenze con eventuali note esplicative

La Certificazione delle Competenze per il primo ciclo è regolata dal D. Lgs 62/2017, art. 9, e dal conseguente DM 742/17.

Per quanto riguarda gli alunni e le alunne con disabilità essa deve essere coerente con il P.E.I., ossia personalizzata in base al presente P.E.I. ma seguendo modalità operative diverse.

Il modello di certificazione delle competenze previsto al termine della classe quinta della Scuola Primaria e della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado definisce, mediante enunciati descrittivi, i diversi livelli di acquisizione delle competenze.

Il modello nazionale del primo ciclo è unico e non modificabile e va pertanto utilizzato anche per le alunne e gli alunni con disabilità.

Poiché la valutazione degli apprendimenti, in qualsiasi forma venga proposta, deve essere sempre coerente con il P.E.I., il DM 742 consente di intervenire con annotazioni che rapportino il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici, intervenendo sia rispetto alle competenze o ai loro descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti.

Le note esplicative riguardano:

- La scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero di alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze.
- La personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa.
- La personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.

In alcuni casi il modello di certificazione ufficiale, se assolutamente non compatibile con il P.E.I., può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli di competenza effettivamente rilevabili (DI n.182 del 2020)

Si propone un esempio di semplificazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza e dei giudizi descrittivi dei livelli:

14.1.8 Nota esplicativa per la certificazione delle competenze

Visto Legge 104/1992;

Visto il decreto legislativo 66 del 13 aprile 2017, art. 7 comma 2;

Visto DM n.742/2017, art. 3 comma 2, art. 4 comma 5;

il Consiglio di classe, tenuto conto del percorso scolastico dell'alunna, integra la certificazione delle competenze con una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del Profilo dello studente agli obiettivi specifici del Piano educativo individualizzato e ne definisce il livello di acquisizione.

La personalizzazione definisce sia i descrittori previsti per ciascuna competenza sia i giudizi descrittivi dei livelli.

	COMPETENZE CHIAVE EUROPEE	COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE	LIVELLI
1	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione.	L'alunna, in relazione al proprio percorso formativo, ha dimostrato di comprendere e produrre semplici enunciati e testi, di raccontare le proprie esperienze ed esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico semplice, chiaro e pertinente.	

2	Comunicazione nelle lingue straniere.	L'alunna, in relazione al proprio percorso formativo, ha dimostrato di comprendere espressioni di uso quotidiano, conoscere ed utilizzare termini delle lingue straniere, interagire in semplici situazioni di vita quotidiana, produrre in forma scritta semplici messaggi.	
3	Competenze logico-matematiche	L'alunna, in relazione al proprio percorso formativo, ha dimostrato di utilizzare, in modo autonomo, le proprie competenze per effettuare associazioni logiche e risolvere semplici situazioni problematiche.	
4	Competenze digitali.	L'alunna, in relazione al proprio percorso formativo, ha dimostrato di conoscere semplici funzioni del PC e il loro utilizzo pratico, usare le tecnologie per ricercare dati e informazioni, usare opportuni software e/o siti didattici.	
5	Imparare ad imparare.	L'alunna, in relazione al proprio percorso formativo, ha dimostrato di utilizzare in situazioni semplici le conoscenze che possiede e ricercare l'aiuto necessario per procedere verso nuovi apprendimenti. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo guidato.	
6	Competenze sociali e civiche.	L'alunna, in relazione al proprio percorso formativo, ha dimostrato di avere cura e rispetto di sé e degli altri, conoscere e rispettare le regole condivise, impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato, da sola ed insieme ad altri.	
7	Spirito di iniziativa.	L'alunna, in relazione al proprio percorso formativo, ha dimostrato di partecipare alle iniziative proposte e realizzare semplici progetti; di saper chiedere aiuto quando si trova in difficoltà, assumersi piccole responsabilità ed essere disponibile ad aiutare gli altri; essere maggiormente disposta a misurarsi con le novità e gli imprevisti.	
8	Consapevolezza del proprio corpo ed espressione culturale.	L'alunna, in relazione al proprio percorso formativo, ha dimostrato di osservare intenzionalmente, descrivere ambienti, fenomeni e fatti legati al proprio vissuto; riconoscere le differenze tra le persone, essere accogliente e rispettosa; orientarsi nello spazio e nel tempo vissuti; esprimersi negli ambiti che gli sono più congeniali: artistici e musicali.	

Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

L'alunna svolge le attività proposte in autonomia.

B – Intermedio

L'alunna svolge le attività proposte parzialmente guidata.

C – Base

L'alunna svolge le attività proposte su imitazione di un modello dato.

D – Iniziale

L'alunna svolge le attività proposte solo se guidata.

14.2 Valutazione degli ALUNNI CON DSA

La Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 tutela il diritto allo studio degli alunni e delle alunne con DSA e dà alla scuola un'opportunità per riflettere sulle metodologie da mettere in atto per favorire tutti gli studenti, dando spazio al loro autentico potenziale.

Il Collegio dei docenti, su proposta dei singoli consigli di classe, può adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti. L'obiettivo è quello di dare loro la possibilità di dimostrare il livello di apprendimento raggiunto senza essere penalizzati da procedure che

non considerano le loro difficoltà specifiche, separando quindi le competenze da valutare dalle difficoltà di accesso o di gestione legate al disturbo.

Agli studenti con DSA, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica, sono assicurati appositi provvedimenti dispensativi e compensativi ed inoltre è garantita la personalizzazione delle forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato.

Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative debbono consentire allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria. (DM 5669/2011)

I provvedimenti dispensativi e compensativi e la personalizzazione delle forme di verifica e di valutazione sono previsti nel Piano Didattico Personalizzato. La valutazione degli studenti con DSA è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative sia agli strumenti compensativi adottati.

Gli **strumenti compensativi** sono dei dispositivi, digitali o cartacei, che ogni studente può utilizzare per compensare le proprie difficoltà al fine di raggiungere prestazioni funzionalmente adeguate.

Esistono moltissimi strumenti compensativi e ne emergono sempre di nuovi. Ogni alunno/alunna ha esigenze diverse e stili di apprendimento differenti, è importante individuare ciò che ciascuno trova più utile e funzionale in base agli obiettivi da raggiungere.

Si propongono di seguito alcuni strumenti compensativi: registratore digitale, PC con correttore ortografico, testi in formato digitale, programmi di sintesi vocale, presenza di tutor in funzione di lettore (nel caso in cui non sia possibile fornire materiale d'esame in formato digitale), calcolatrice, tabelle e formulari, mappe concettuali, materiali didattici in formati accessibili (presentazioni, eserciziari), altri strumenti tecnologici.

Le **misure dispensative** sono interventi che hanno lo scopo di evitare che il disturbo possa comportare un generale insuccesso scolastico con ricadute negative anche nell'ambito personale.

Misure dispensative:

- lettura ad alta voce o a prima vista
- valutazione delle prove scritte di lingua straniera
- **esonero** dall'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso
- concedere tempi aggiuntivi durante le prove
- prevedere interrogazioni programmate
- concedere uso del vocabolario (anche online)
- programmare un'adeguata riduzione del carico di lavoro

Insieme agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, gli insegnanti potranno:

- **valutare il contenuto e non la forma dei testi scritti** (Per bambini disgrafici e disortografici)
- **valutare in matematica il procedimento di risoluzione di un problema, o di un esercizio, anziché i calcoli.** (Per bambini discalcolici e disgrafici)
- **leggere le consegne.** (Per alunni dislessici o con difficoltà di comprensione)
- **ridurre la quantità di domande, esercizi, quesiti.**
- suddividere il programma: prevedere interrogazioni o verifiche su **parti circoscritte del programma**
- **evitare di sovrapporre nel corso della stessa giornata più interrogazioni e/o verifiche**
- **prevedere prove orali integrative o sostitutive delle verifiche scritte**
- proporre verifiche a quiz o V/F (Per alunni con DSA che manifestano difficoltà sia nella produzione di testi scritti "aperti" sia nell'esposizione orale)
- non valutare la **memorizzazione** di date, elenchi, poesie, unità di misura, tabelline e altri fatti numerici, parole difficili, regole grammaticali, forme verbali, ecc.

- nelle lingue straniere: non valutare lo spelling e la correttezza ortografica (Per alunni dislessici e disortografici)
- evitare di valutare la prestazione nelle attività direttamente interessate dal DSA: ad esempio quelle di coordinazione motoria, discriminazione destra/sinistra, prassie complesse, ecc. secondo quanto indicato dalla certificazione e/o dalla relazione redatta dagli specialisti.

Ciascun docente, per la propria disciplina, dovrà definire le modalità più facilitanti nella formulazione delle prove e garantire l'ampliamento dei tempi.

14.2.1 Le lingue straniere

Nella certificazione di Disturbo Specifico dell'Apprendimento, in alcuni casi, lo specialista può indicare la dispensa dalle valutazioni scritte di lingua straniera, sia durante l'anno scolastico sia in sede di esame di Stato. In quest'ultimo caso la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

È prevista la richiesta di esonero dalle lingue straniere, in caso di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico. Lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

14.2.2 Prove INVALSI

Le alunne e gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate Invalsi.

Nella documentazione predisposta da Invalsi si afferma che, in base a quanto previsto dal PDP, per gli alunni con DSA possono essere adottate:

Misure compensative:

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)
- dizionario
- donatore di voce per l'ascolto (sintesi vocale) individuale in audio-cuffia
- calcolatrice

Misure dispensative:

- esonero dalla prova nazionale di lingua inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera.

14.2.3 Prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione

Le modalità di esame per i DSA sono definite dal terzo comma dell'art. 6 del DM 5669, le cui indicazioni di portata molto ampia e generale sono:

- Le Commissioni degli Esami di stato al termine del Primo Ciclo di istruzione devono tener conto della specifica situazione e del percorso formalizzato nel PDP;
- La valutazione deve tener conto più dei contenuti che della forma.

Per l'esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA nelle prove scritte, tempi più lunghi di quelli ordinari e l'uso degli strumenti compensativi, anche informatici, se già impiegati per le verifiche in corso d'anno e presenti nel PDP.

In sede d'esame è possibile prevedere la dispensa dalle prove scritte in lingua straniera se già indicato nel PDP, quindi in presenza di un certificato diagnostico, su richiesta esplicita della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di classe. Nel corso degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive di quelle scritte, sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

La dispensa dalle prove scritte può essere compensata in altre forme (generalmente con l'orale) e non compromette la validità del titolo di studio.

L'alunno per cui è stato stabilito l'esonero dallo studio della lingua straniera (DL 62/17) In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Sintetizzando, dunque, gli alunni con DSA, riguardo all'insegnamento delle lingue straniere, sia durante l'anno scolastico sia in sede di esami di Stato, possono: 1) **avvalersi di strumenti compensativi**; 2) **essere dispensati dalle prove scritte**; 3) **essere esonerati totalmente dallo studio delle lingue straniere**.

14.3 Valutazione degli ALUNNI CON ALTRI BES

(area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale)

Quanto contenuto nella **legge n. 170/2010, nel DM n. 5669/2011, e nelle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, sono applicabili, in base al DM 27 dicembre 2012, a tutte le forme di bisogni educativi speciali**, La Normativa (Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012) ricorda che “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. “Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psico-pedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate”.

Nella circolare viene chiarito che spetta al Consiglio di classe/team docenti verbalizzare i casi che devono essere presi in carico come BES e individuare in quella sede misure dispensative e strumenti compensativi da utilizzare e le strategie da mettere in atto per personalizzare il loro percorso educativo.

Per la valutazione i docenti faranno riferimento:

- ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione all'apprendimento sia alla maturazione personale;
- all'impegno profuso, pur in presenza di un livello di competenza ancora incerto.

Gli alunni con BES saranno valutati in base ad un eventuale PDP, strumento di progettazione caratterizzato da una didattica strutturalmente inclusiva, a ciò dovrà associarsi una valutazione coerente con quanto progettato. È, inoltre, importante che i docenti, relativamente ai percorsi personalizzati per gli alunni in situazione di svantaggio e considerata la caratteristica di temporaneità di tali percorsi:

- individui *modalità di verifica* dei risultati raggiunti che prevedano prove assimilabili a quelle del percorso comune;
- stabilisca *livelli essenziali di competenze* disciplinari che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune;
- sulla base dei livelli essenziali di competenze disciplinari, *definisca i contenuti* della valutazione, curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato.

Da tenere in considerazione un'adeguata comunicazione e collaborazione con la famiglia:

“È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe – ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti – dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.”

In sintesi

La valutazione degli alunni con BES individuati dalla scuola

- Sono alunni non certificati o con un semplice certificato medico che segnala un disagio (che non richiami espressamente la legge 104/1992 o la legge 170/2010), ma individuati esclusivamente dalla scuola come portatori di particolari necessità educative, anche temporanee - svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale...
- è possibile stilare il PDP (Piano Didattico Personalizzato) DM 27/12/12 CM 8 del 6/03/13
- nella valutazione c'è la possibilità di utilizzo di strumenti compensativi-misure dispensative, ma obiettivi irrinunciabili per non precludere il titolo di studio. Gli Esami di Stato saranno uguali alla classe ma la nota 5772 del 2019 ammette gli strumenti compensativi, solo per chi è in possesso di una certificazione clinica, qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata. Non sono previste misure dispensative
Gli alunni con background migratorio devono sostenere esami uguali. I parametri di valutazione possono essere personalizzati.

14.3.1 La valutazione degli alunni BES senza PDP

Va ricordato che per gli alunni con BES individuati dalla scuola è possibile selezionare e/o ridurre i contenuti, utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative o ridurre i contenuti, gli esercizi e/o le verifiche, adattare e/o facilitare le stesse prove, sia all'inizio del loro percorso scolastico o nella prima fase di apprendimento comunque in una prospettiva della cessazione degli aiuti poiché gli obiettivi da raggiungere devono essere quelli della classe e l'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione deve essere sostenuto sulle stesse prove dei compagni con nessuna possibilità di usufruire di strumenti compensativi e/o misure dispensative.

14.3.2 Prove INVALSI

Le misure compensative sono applicabili agli allievi con DSA e a quelli con altri Bisogni Educativi Speciali con certificazione clinica.

Con la nota del 4/2/22 INVALSI ha modificato le norme sulla personalizzazione delle prove per gli alunni con Bisogni educativi speciali estendendo la possibilità anche a quelli individuati dalla scuola, purché sia stato approvato un PDP sulla base di una certificazione clinica.

Essi possono fruire degli stessi strumenti compensativi previsti per i DSA, qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionale allo svolgimento delle prove Invalsi ma non possono fruire delle misure dispensative.

Tutti gli altri allievi con BES non certificati (ad esempio, coloro che hanno uno svantaggio socio-economico-culturale) svolgono la prova ordinaria secondo le modalità standard previste per tutti gli allievi.

ALLEGATO 1- PROFILO INDIVIDUALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Isc Fracassetti- Capodarco di Fermo

PROFILO INDIVIDUALE

Plesso _____
Anno Scolastico _____
Alunno _____
Anni _____ sezione _____

II SE' E L'ALTRO

CORPO E MOVIMENTO

I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO

IMMAGINI, SUONI, COLORI

Firma

Insegnante.....
Insegnante.....
Insegnante.....

ALLEGATO 2 – SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE – CHECKLIST PER GLI ALUNNI E PER LE ALUNNE


SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE
Checklist per gli alunni e per le alunne

PROPOSTA N. 1

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE			
DOMANDE	NO	ABBASTANZA	SI
Penso di avere eseguito correttamente il compito			
Ho incontrato delle difficoltà			
Quando ho incontrato una difficoltà ho cercato di superarla da solo/a			
Ho capito da solo/a le consegne			
Sono stato concentrato/a			
Ho lavorato con impegno finché non ho finito			
Sono soddisfatto/a del mio lavoro			
<i>CHE VALUTAZIONE COMPLESSIVA DARESTI AL TUO LAVORO?</i>			
			
UN OTTIMO LAVORO	UN BUON LAVORO	UN LAVORO DISCRETO	DA MIGLIORARE

PROPOSTA N. 2

AUTOVALUTAZIONE

METTI UNA CROCETTA SU UNA FACcina PER OGNI DOMANDA				
<i>Penso di aver fatto un lavoro</i>				
	OTTIMO	BUONO	COSÌ COSÌ	DA MIGLIORARE
<i>Ho trovato il compito</i>				
	MOLTO FACILE	FACILE	ABBASTANZA DIFFICILE	MOLTO DIFFICILE
<i>Mi sono impegnato/a</i>				
	MOLTISSIMO	MOLTO	ABBASTANZA	NON MOLTO
<i>Durante il lavoro mi sono sentito/a</i>				
	MOLTO BENE	BENE	UN PO' IN DIFFICOLTA'	MOLTO IN DIFFICOLTA'
<i>Questo lavoro mi è piaciuto</i>				
	MOLTISSIMO	MOLTO	ABBASTANZA	NON MOLTO

PROPOSTA N. 3

AUTOVALUTAZIONE

Ritaglia ed incolla sotto al compito che hai appena svolto la faccina che ritieni più giusta secondo il tuo punto di vista!


PENSO DI AVER FATTO UN LAVORO...



OTTIMO



BUONO



DISCRETO



DA MIGLIORARE